



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

IN

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA

LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentiis	Primo Referendario (relatore)
dott. Donato Centrone	Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario

nella camera di consiglio del 12 settembre 2017

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista la nota del 10 luglio 2017, acquisita in pari data da questa Sezione con il prot. pareri n. 71/2017, con la quale il Presidente della provincia di Pavia ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiamata richiesta di parere;

Udito il relatore, Laura De Rentiis;

OGGETTO DEL PARERE

Il Presidente della provincia di Pavia chiede a questa Sezione di esprimere un parere sulla *“applicabilità dell'istituto della compensazione legale, (art. 1243, comma 1, c.c.) nell'ambito dei rapporti contrattuali tra soggetti privati ed enti locali e, in caso positivo, ai requisiti essenziali dei crediti/debiti affinché gli stessi possano essere portati in compensazione”*. In maggior dettaglio, *“evidenzia la necessità per la Provincia di Pavia di verificare, in primo luogo, l'applicabilità dell'istituto della compensazione ex art. 1243, comuni., c.c. fra Enti Pubblici e Società da essi partecipate ed, in subordine, i requisiti essenziali dei crediti/debiti affinché gli stessi possano essere portati in compensazione”*.

DIRITTO

1. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica.

1.1. La richiesta di parere deve essere dichiarata soggettivamente ammissibile, in quanto formulata dal Presidente della provincia interessata.

1.2. La stessa è parimenti ammissibile sotto il profilo oggettivo, essendo le questioni interpretative proposte riconducibili alla nozione di “contabilità pubblica” strumentale all'esercizio della funzione consultiva delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, e sussistendo, altresì, tutti gli altri requisiti individuati nelle pronunce di orientamento generale, rispettivamente, delle Sezioni riunite in sede di controllo (cfr. in particolare deliberazione n. 54/CONTR/10) e della Sezione delle autonomie (cfr. in particolare deliberazioni n. 5/AUT/2006, n. 9/AUT/2009 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG).

2. Venendo al merito della richiesta, occorre preliminarmente osservare che la Sezione, nell'ambito dell'attività consultiva, non può sindacare le opzioni gestionali sottese al quesito in quanto le stesse sono rimesse alla potestà amministrativa riservata dalla legge alla pubblica amministrazione. Dunque, questa Sezione prenderà in esame il quesito formulato dall'ente astraendolo da ogni riferimento alla fattispecie concreta sottostante, anche alla luce delle precedenti pronunce che il medesimo ente istante dichiara di conoscere.

L'istituto della compensazione è una modalità di estinzione delle obbligazioni diversa dall'adempimento; si sostanzia nell'estinzione delle reciproche pretese creditorie fino alla concorrenza dello stesso valore. La *ratio* dell'istituto è individuata nella semplificazione dei rapporti giuridici e nell'agevolazione della soddisfazione del credito (Lombardia/103/2014/PAR dell'11 marzo 2014).

La compensazione può essere legale, giudiziale o volontaria. Ai sensi del primo comma dell'art. 1243 c.c., la compensazione legale opera in presenza dei seguenti presupposti: certezza, liquidità ed esigibilità. E' evidente che in assenza dei presupposti di legge, la compensazione legale non può operare, a prescindere dalla natura dei soggetti titolari delle obbligazioni giuridiche per le quali è invocata detta modalità di estinzione.

La magistratura contabile, inoltre, ha ripetutamente affermato che *“gli enti pubblici, nel nostro ordinamento, appaiono godere di una generale capacità giuridica di diritto privato e possono usare i relativi strumenti per svolgere la propria azione e perseguire i propri fini. Con la conseguenza, quindi, che essi possono utilizzare gli strumenti privatistici, in assenza di una contraria disposizione di legge, nei casi in cui vi sia attinenza con le finalità pubbliche perseguite”* (cfr. Lombardia/103/2014/PAR dell'11 marzo 2014, Sez. Calabria, delib. n. 667/2011).

Più nel dettaglio, i Giudici contabili (Lombardia/103/2014/PAR dell'11 marzo 2014 ceh richiama Sez. Basilicata, delib. n. 123/2013) hanno ricordato che:

-) già l'art. 69, comma 1, del R.D. n. 2440/1923, sulla contabilità generale dello Stato, prevedeva, nei casi ammessi dalle leggi, la cessione e la delegazione dei crediti verso lo Stato e la possibilità, al comma 6, di sospendere un pagamento in presenza di un contemporaneo credito;
-) dalla circostanza che l'art. 1246 c.c. esclude la compensazione, tra le altre ipotesi, qualora ricorra un divieto stabilito dalla legge, permette a contrario di argomentare

-) *“non occorre cercare una disposizione di legge che consente la compensazione, quanto piuttosto che la vieti. Esattamente, quindi, la disposizione legislativa si limita a determinare un effetto autorizzativo di facoltà proprie della capacità negoziale di diritto privato che già sono in capo all’Ente locale”*.

In conclusione, *“non può ritenersi preclusa la compensazione tra debiti reciproci intercorrenti tra soggetti privati e enti locali per rapporti contrattuali e commerciali”* (Lombardia/103/2014/PAR cit.).

Detti assunti, ancora più di recente, sono stati ribaditi dalla sezione di controllo per la regione Veneto con specifico riferimento ai rapporti commerciali tra ente locale e società partecipata. In particolare, è stato puntualizzato che i crediti "maturati" dalla società possono essere estinti mediante compensazione legale *“via via che vengono ad esistenza - poiché i crediti/debiti reciproci trovano riscontro, soprattutto ai fini della esatta quantificazione (liquidità), nelle scritture contabili dei singoli enti e della partecipata”*. Ne consegue che *“occorre che vi sia piena corrispondenza tra le rispettive risultanze: l’ammontare del credito vantato dalla partecipata nei confronti dell’ente locale socio (...) deve corrispondere alla posta debitoria iscritta, al medesimo titolo, nel bilancio dell’ente medesimo”*. Specularmente, *“l’ammontare del credito (residuo attivo) iscritto nel bilancio dell’ente locale socio”*, deve corrispondere al debito dovuto, per il medesimo titolo, dalla partecipata (C. Conti, sez. reg. contr. Veneto, del. n. 111/2017/PRSP del 20 febbraio 2017).

P.Q.M.

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Il Relatore

Il Presidente

(dott.ssa Laura De Rentiis)

(dott.ssa Simonetta Rosa)

Depositata in Segreteria

Il 19 settembre 2017

Il Direttore della Segreteria

(f.to dott.ssa Daniela Parisini)